

Allegato n. 3

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”

Premessa

Il Progetto di Legge regionale “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” si propone l’obiettivo di sviluppare e potenziare il settore dello sport sia come fattore di benessere e di crescita collettiva, che come occasione di sviluppo per tutto il territorio. Non costituisce maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la copertura delle spese è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa riferite alla legge regionale n. 13 del 2000, che viene abrogata ed è attualmente finanziata nel bilancio di previsione 2017-2019.

Il progetto di legge si compone di 18 articoli.

L’articolo 1) OGGETTO E FINALITA’ delinea gli obiettivi che la Regione si propone di raggiungere con azioni mirate.

L’articolo 2) FUNZIONI DELLA REGIONE definisce le funzioni regionali in tema di sport, fra le quali, alla lettera h) viene prevista la costituzione di consorzi fidi o fondi di garanzia o l’accesso ad appositi fondi in essere a favore dei soggetti che realizzano investimenti nelle strutture sportive;

L’articolo 3) PROGRAMMAZIONE REGIONALE specifica gli attori e il percorso da seguire nel medio periodo per diffondere maggiormente fra le persone la pratica motoria e sportiva.

L’articolo 4) FUNZIONI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI reca alcune modifiche rispetto al testo vigente della LR n. 13/2000 che riguardano la titolarità di funzioni modificate a seguito della “Legge Delrio”

L’articolo 5) CONTRIBUTI REGIONALI definisce l’ambito dell’intervento regionale che prevede la concessione di contributi a seguito di avviso pubblico, definendo i soggetti che possono beneficiare dei contributi regionali. In caso di interventi urgenti o iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilevanza, sopraggiunti successivamente alla adozione del Piano triennale, prevede che la Giunta regionale possa provvedere a concedere specifici contributi (comma 2).

La Regione è inoltre autorizzata a concedere agli Enti locali individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, contributi in conto capitale per il ripristino, recupero e ricostruzione di impianti sportivi danneggiati a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale (comma 3).

L'articolo 6) MONITORAGGIO E RICERCA, in coerenza con altre disposizioni del progetto di legge, specifica gli enti coinvolti nelle attività dell'Osservatorio del sistema sportivo regionale. Per dare attuazione a quanto disposto al comma 1) la Regione promuove studi e ricerche ed attività di divulgazione mediante acquisizione di una prestazione professionale specialistica o con la concessione di un contributo per la realizzazione di tali attività.

L'articolo 7) FORMAZIONE. La Regione promuove attività educative, formative e di aggiornamento.

L'articolo 8) PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA riconosce il ruolo svolto dalla pratica motoria e sportiva all'interno delle istituzioni scolastiche, nonché dalle associazioni sportive.

L'articolo 9) CONFERENZA SULLO SPORT riguarda la Conferenza sullo Sport, organo consultivo per le attività della Regione oggetto della presente legge. La partecipazione alla Conferenza non ha oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10) DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' contiene previsioni attinenti alla dichiarazione di pubblica utilità il cui procedimento è stato adeguato alle modifiche normative intervenute.

L'articolo 11) ASSISTENZA NELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE E TUTELA DEL PRATICANTE definisce norme specifiche che garantiscano i praticanti l'attività motoria e sportiva prevedendo l'obbligo della presenza di operatori qualificati nelle palestre e nei luoghi in cui si svolge attività motoria e sportiva.

L'articolo 12) SANZIONI definisce le sanzioni per la mancata applicazione dell'art. 11 della presente legge

L'articolo 13) AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI contiene un adeguamento delle normative regionali a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

L'articolo 14) CLAUSOLA VALUTATIVA prevede un procedimento triennale di valutazione dell'implementazione della presente legge.

L'articolo 15) ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI PER DOPING riprende la disposizione di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13, che prevede la revoca del contributo concesso o l'esclusione dall'accesso al contributo, al fine di disincentivare l'uso di sostanze dopanti all'interno degli impianti sportivi.

L'articolo 16) NORME FINANZIARIE stabilisce che per dare copertura agli interventi previsti dalla legge si farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati all'interno della Missione 6 "Politiche giovanile, sport e tempo libero" – Programma 1 "Sport e Tempo Libero" del bilancio di previsione 2017 – 2019, con riferimento alla legge regionale n. 13 del 2000, che viene abrogata ed è attualmente finanziata nel bilancio di previsione 2017-2019.

Per gli esercizi successivi al 2019, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

L'articolo 17) ABROGAZIONI DI NORME, definizione delle norme transitorie nelle more dell'adozione del piano triennale regionale.

L'articolo 18) DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE E TRANSITORIE, definizione delle norme transitorie nelle more dell'adozione del piano triennale regionale.